



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per le disabilità

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che estende l'ambito di applicazione della direttiva [XXXX] ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro

- **Codice della proposta:** COM (2023) 698 final del 23/11/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0393 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministro per le disabilità

Premessa: finalità e contesto

- **quadro normativo:**
 - La proposta di Direttiva si inserisce nell'ambito della strategia europea in materia di accessibilità e di inclusione delle persone con disabilità e, in particolare, mira ad estendere ai cittadini degli stati terzi le previsioni della proposta di direttiva che istituisce la carta europea per la disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità COM (2023) 512 final. La proposta di direttiva da ultimo richiamata è finalizzata ad istituire un quadro di norme e condizioni comuni e uniformi per l'adozione di una carta europea della disabilità, come prova della condizione di disabilità riconosciuta e, al fine di un contrassegno europeo di parcheggio da attribuire alle persone con disabilità, come prova del diritto alle stesse riconosciute.
 - Con la proposta di direttiva in esame, la Commissione europea ha espresso la sua intenzione di presentare un atto giuridico ad hoc che estenda l'ambito di applicazione della proposta surrichiamata ai cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio di uno stato membro per i quali in assenza di una previsione specifica la direttiva COM (2023) 512 final non troverebbe applicazione, sebbene la condizione di disabilità sia stata riconosciuta dallo stato membro di appartenenza. Con la conseguenza che, attraverso l'estensione anche ai paesi terzi, sarà garantita l'applicazione della proposta a quei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio

di uno Stato membro, la cui condizione di disabilità è stata riconosciuta da tale Stato membro e che hanno il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione.

- La proposta di direttiva mira a dare attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006, che ha lo scopo di promuovere e garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali a tutte le persone con disabilità e di promuovere il rispetto della loro dignità, garantendo in tal modo la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri.
- **finalità generali:** La direttiva in esame contribuirà, in primo luogo, a semplificare gli oneri amministrativi incombenti sugli Stati membri; in secondo luogo, il riconoscimento reciproco della condizione di disabilità come accertata dallo Stato membro, consentirà alle persone con disabilità cittadine di paesi terzi l'effettivo esercizio dei loro diritti di circolare e viaggiare all'interno dell'UE, in conformità del diritto dell'Unione, così assicurando una partecipazione, su base di uguaglianza, alla vita sociale. Di conseguenza quando viaggeranno o circoleranno in altri Stati membri per un breve periodo, tali persone godranno degli stessi diritti previsti dalla proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, godranno inoltre, di parità di accesso ove vi siano le stesse condizioni e le stesse strutture di parcheggio. Ed ancora, assicurando eventuali condizioni speciali ovvero un trattamento preferenziale, offerti da operatori privati o autorità pubbliche relativamente a servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito. In conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, i cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro possono circolare nei territori degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale convenzione.

- **elementi qualificanti ed innovativi:**

L'elemento innovativo si apprezza, tenuto conto che allo stato i cittadini di paesi terzi a cui si fa riferimento non sono inclusi nella proposta di direttiva che istituisce a favore dei cittadini degli Stati membri e dei loro familiari, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Nei termini di cui sopra, si coglie l'effetto innovativo della proposta in esame.

Ed invero, l'attuale iniziativa farà sì che gli stessi diritti e benefici dei cittadini dell'UE e dei loro familiari previsti dalla direttiva xxxx siano concessi a parità di condizioni e indipendentemente dalla cittadinanza, ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro. La proposta sosterrà inoltre il piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027 (SVD – 2020- 290 final) che riconosce che i migranti con disabilità possono subire molteplici forme di discriminazione nella vita quotidiana a scuola, nel quartiere e al lavoro e sottolinea l'importanza di considerare le loro esigenze specifiche.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta rispetta il principio di attribuzione poiché l'Unione europea agirebbe nei limiti delle previsioni dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del TFUE.
- La base giuridica è individuata correttamente nel surrichiamato articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del TFUE che, in particolare, prevede alla lettera b), che il Parlamento e il Consiglio, deliberando secondo la procedura ordinaria, adottano, tra l'altro, le misure volte alla definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri stati membri;
- l'articolo consente, in conformità al diritto dell'Unione, il rilascio della carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità ai cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio di uno stato membro, la cui condizione è stata riconosciuta da tale stato membro e che hanno il diritto di circolare o viaggiare in altri stati membri;
- ai sensi del protocollo 21, allegato ai trattati, l'Irlanda può manifestare in qualsiasi momento di voler partecipare all'adozione e applicazione delle misure proposte;
- ai sensi del protocollo 22 allegato ai trattati, la Danimarca non partecipa all'adozione delle misure basate sul suddetto articolo.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- La proposta rispetta pienamente il principio di sussidiarietà in quanto estende l'ambito di applicazione della già adottata proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità ai cittadini di paesi terzi che non sono già contemplati dalla stessa, ma che soggiornano regolarmente nel territorio di uno Stato membro e hanno il diritto di circolare o viaggiare in un altro Stato membro in conformità del diritto dell'Unione.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto la forma ed il contenuto della proposta di direttiva sono adeguati e proporzionati rispetto agli obiettivi da raggiungere.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva dal momento che mira ad estendere ai cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno stato membri i diritti riconosciuti alle persone con disabilità

appartenenti agli stati membri dell'Unione europea con riferimento alla carta europea della disabilità e al contrassegno europeo di parcheggio.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all' interesse nazionale, in quanto è preordinato alla tutela e alla accessibilità delle persone con disabilità prevedendo allo scopo diritti analoghi sia per i cittadini dell'Unione che per i cittadini dei Paesi terzi.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- tempistica di adozione prevista, la tempistica per l'adozione è subordinata all'implementazione della direttiva Com (2023) 512- Final
- **eventuali modifiche (di drafting e/o merito) ritenute necessarie od opportune:** di seguito si indica la modifica richiesta per l'articolo 1: *“Member States shall ensure that the rules laid down in [Directive (EU) XXXXX] apply to third country nationals not falling within the scope of that Directive whose disability status and ~~or~~ rights to parking conditions and facilities reserved for persons with disabilities have been recognised by the Member State of their residence, as well as to persons accompanying or assisting them, including personal assistant(s) within the meaning Article 3 point (d) of that Directive.”*

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- La proposta non avrà ulteriori incidenze sul bilancio dell'UE. Come stabilito nella proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, gli unici costi operativi riguardano l'organizzazione delle riunioni dei comitati e dei gruppi di esperti, nonché il sostegno ai controlli delle misure nazionali di recepimento, ossia uno stanziamento operativo di 0,62 milioni di EUR a titolo della linea di bilancio esistente, nonché spese amministrative pari a circa 0,342 milioni di EUR all'anno. Tali spese comporteranno una redistribuzione interna dei fondi senza alcun aumento dell'importo. La presente proposta non comporterà un incremento degli importi a cui si fa riferimento

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- La proposta non contiene alcuna disposizione inerente piani attuativi. Tuttavia, a seguito dell'approvazione della proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità saranno approvate, gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, l'organismo designato per il rilascio, il rinnovo e il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché le condizioni per rilasciare le carte e i contrassegni o

dichiararli non validi. Gli Stati membri dovranno altresì comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie affinché quest'ultima possa redigere la sua relazione periodica al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'applicazione della direttiva. A seguito dell'adozione della proposta, tali informazioni dovrebbero riguardare anche le persone con disabilità che sono cittadine di paesi terzi, regolarmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro e aventi il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- L'implementazione della direttiva avrà un impatto sui soggetti pubblici in ambito locale

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- I costi operativi riguardano l'organizzazione delle riunioni dei comitati e dei gruppi di esperti, nonché il sostegno ai controlli delle misure nazionali di recepimento, ossia uno stanziamento operativo di 0,62 milioni di EUR a titolo della linea di bilancio esistente, nonché spese amministrative pari a circa 0,342 milioni di EUR all'anno.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Gli effetti positivi per i cittadini sono collegati al fatto che attualmente i cittadini di paesi terzi a cui si fa riferimento, a causa dei limiti imposti dalla base giuridica, non potevano essere inclusi nella proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

L'attuale iniziativa farà sì che gli stessi diritti e benefici dei cittadini dell'UE e dei loro familiari, indipendentemente dalla cittadinanza, previsti dalla proposta siano loro concessi a parità di condizioni, nella misura in cui i cittadini di paesi terzi abbiano il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione, quando viaggiano o circolano in un altro Stato membro per un breve periodo.

Altro

- Riserva di integrazioni circa profili critici, consultazioni, ulteriori contributi: si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per le disabilità

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che estende l'ambito di applicazione della direttiva [XXXX] ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro

- **Codice della proposta:** COM (2023) 698 final del 23/11/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0393 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministro per le disabilità

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che estende l'ambito di applicazione della direttiva [XXXX] ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro		(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)